



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 129 DEL 29-12-2021

Oggetto: Columns Energy - Impianto AEPV08 - Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto fotovoltaico denominato “Impianto AEPV08” di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,601 MWp ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Premesso che

- con note, in atti al prot. n. in atti al prot. n. 23573 e successivi del 14/09/2020, la società COLUMNS ENERGY SRL (Via Fiori Oscuri n°13 - columnsenergysrl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico denominato “Impianto AEPV08” di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,601 MWp ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 24878 del 24/09/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 33021 del 03/12/2020 questo Servizio ha trasmesso al proponente i contributi degli Enti interessati e resi in termini di richiesta di integrazione documentale e/o di parere;
- con nota in atti al prot. n. 105 del 04/01/2021 il proponente ha chiesto *una proroga di ulteriori 30gg per poter perfezionare le integrazioni richieste;*
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 3597 del 03/02/2021, questo Servizio, con nota prot. n. 4830 del 12/02/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico denominato “Impianto AEPV08” di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,601 MWp ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi”*, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota prot. n. 14335 del 07/05/2021;
 - ARPA Dap Brindisi - nota prot. n. 11268 del 15/02/2021 e nota prot. n. 20940 del 25/03/2021;
 - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 29448 del 24/02/2021 e nota prot. n. 74619 del 14/05/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 6554 del 25/02/2021 e nota prot. n. 8269 del 12/03/2021;
 - FSE – nota prot. n. 184 del 25/02/2021;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2575 del 02/03/2021
 - ENAC – nota prot. n. 26405 del 09/03/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 3880 del 11/03/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 13603 del 10/05/2021;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia – nota prot. n. 2307 del 12/03/2021;
 - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 6095 del 30/03/2021;
 - AQP – nota prot. n. 13371 del 01/03/2021;
 - Comando Marittimo Sud della Marina Militare -nota prot. n. 6110 del 22/02/2021;
 - RFI – nota prot. n. 1692 del 19/04/2021;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 14874 del 26/03/2021;


- con nota prot. n. 17196 del 21/05/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 21994 del 01/07/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
 3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
 - o *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
 - o *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 23798 del 23/07/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 31058 del 28/09/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021, trasmessa con nota prot. n. 17282 del 24/05/2021
 - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 25886 del 27/05/2021;
 - o Decimo Reparto infrastrutture – nota prot. n. 8504 del 09/06/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 11174 del 16/06/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 34241 del 22/06/2021;
 - o Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 8130 del 24/06/2021.
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 21145 del 24/06/2021.
 - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 11340 del 25/08/2021;
 - o ANAS – nota prot. n. 573780 del 15/09/2021;
 - o Agenzia del Demanio – nota in atti al prot. n. 31933 del 06/10/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 32525 del 12/10/2021;
 - o SNAM – nota prot. n. 1299 del 15/10/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 9837 del 18/10/2021
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 15439 del 15/10/2021;

- ARPA – nota prot. n. 71482 del 18/10/2021;
- Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 10869 del 19/10/2021 in atti al prot. n. 33444 del 19/10/2021;
- Comune di Brindisi - nota prot. n. 107632 del 20/10/2021;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 33944 del 22/10/2021 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 37167 del 17/11/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Tutto quanto sopra premesso,
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Brindisi di potenza stimata in immissione di 5,99 MW, in loc. MASSERIA MARAMONTE distinto in Catasto Terreni al FG. 183 Particelle 164,208, 154, 167, 212, 163, 32, 153, 207, 213, 240 di cui il proponente ha acquisito diritto di superficie con contratto preliminare registrato;
 - il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Brindisi (BR) come Zona Omogenea E “Agricola”, ha un'estensione di circa 15.93 Ha;
 - il terreno prevalentemente pianeggiante individuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è adiacente alla SP79 ed è accessibile attraverso strade interpoderali e/o comunali;
 - l'impianto verrà allacciato alla rete in antenna alla cabina primaria AT/MT Blasi CP;
 - al fine di mitigare l'impatto visivo si prevede la piantumazione di siepi perimetrali;


- il progetto prevede un intervento di rimboschimento quale misure di compensazione e prevede la coltivazione agricola tra i filari di fotovoltaico; per consentire la coltivazione tra le file dei tracker il proponente prevede un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m; all'interno del parco fotovoltaico il proponente intende optare per la scelta di specie accumulate dai seguenti fattori agronomici influenti: basso fabbisogno di radiazioni solari, bassa esigenza irrigue, ridotto impiego della manodopera e ridotti interventi per ciclo colturale, possibilità di meccanizzare la totalità delle operazioni colturali, riduzione degli interventi a carico del terreno (minimum tillage), portamento vegetativo inferiore a 80 cm, basso rischio di incendio; la scelta delle colture è stata orientata verso colture che non hanno particolari esigenze tra cui:
 - Aglio (*Allium sativum*, L. 1758)
 - Cece (*Cicer arietinum*)
 - Lenticchia (*Lens esculenta*, L. 1753)
 - Maggese.
-

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** e in **verde** nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse del progetto in questione di color **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 71482 del 18/10/2021, esprime parere non favorevole; in relazione agli impatti cumulativi e tenuto conto dell'Indice di Pressione cumulativa ritiene che le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti rispetto all'occupazione di suolo;
- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 34241 del 22/06/2021 esprime il proprio parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
 - o l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
 - o la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo, inoltre, la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigenti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 9837 del 18/10/2021 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR per le motivazioni di seguito riportate:
 - o il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
 - o il progetto presenta specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; per quanto attiene il tracciato del cavidotto, al latere dei suddetti contrasti, risolvibili con un diverso tracciato del cavidotto, in corrispondenza dell'"**Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali**", l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche;
 - o con riferimento alle *componenti idrogeomorfologiche*, si evidenzia che l'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative e contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua; l'intervento proposto, con la realizzazione di una siepe perimentale, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale del campo fotovoltaico;
 - o con riferimento alle componenti *ecosistemiche ed ambientali* ed, in particolare, alle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, l'area interessata dall'impianto interferisce in parte con l'area di rispetto del BP "**Parchi e Riserve**"- *Bosco di Santa Teresa e dei Lucci* e compromette la vegetazione arborea ed arbustiva naturale con le attività di dissodamento, movimento terra, scassi e scavi per il passaggio del cavidotto interrato. Inoltre, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
 - o l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;
 - o con riferimento alle componenti *antropiche e storico – culturali* ed, in particolare, alle Componenti visivo percettive, si rappresenta che il campo fotovoltaico e il tracciato del cavidotto sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali diverse masserie storiche che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale;
 - o il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale quale quello della Campagna Brindisina caratterizzata da grandi spazi aperti con una significativa presenza di seminativi non irrigui e colture permanenti. L'inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell'impianto fotovoltaico, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a testimonianze della stratificazione insediativa con cui l'impianto dialoga anche nella percezione visiva;
 - o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale caratterizzato da seminativi - per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (filare unico continuo ed omogeneo) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al

contesto rurale – contrasti con le Linee Guida del PPTR e possa quindi determinare una alterazione dei caratteri identitari del paesaggio, contribuendo ad incrementarne la frammentazione e l'artificializzazione;

- la trasformazione di un contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come “temporanea” e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso (mitigazioni, compensazioni, contestuale realizzazione di impianti agronomici integrati), mette in atto inevitabilmente un pericoloso processo di “emulazione” che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta, inesorabile e definitiva modificazione: un processo riconosciuto come tendenza evolutiva del territorio che, se non adeguatamente governato, rischia di divenire inarrestabile;
- **Comune di Brindisi con** nota prot. n. 107632 del 20/10/2021 conferma il proprio parere non favorevole in ragione del fatto che l'intervento prevede una sottrazione di suolo agricolo di rilevante consistenza, destinandolo ad un uso produttivo-industriale; le NTA del PRG vigente ammettono, in dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e pertanto un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il proponente ha invitato gli Enti interessati alla tutela paesaggistica ad effettuare un sopralluogo congiunto al fine di verificare al fine di poter osservare direttamente lo stato dei luoghi e constatare che la maggior parte dei terreni opzionati siano abbandonati e scarsamente utilizzati ai fini agricoli;
- la modalità agrovoltica prescelta prevede un connubio tra la produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili e la produzione agricola, generando una integrazione virtuosa tra due attività fondamentali per gli interessi strategici nazionali, quali sono la transizione energetica e la preservazione dei fattori produttivi nei suoli a destinazione agricola; il proponente ribadisce che l'impianto si inserisce coerentemente nella trama agraria tipica della campagna brindisina, i quali fattori produttivi, lungi dall'esserne compromessi, ne sarebbero in concreto potenziati.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della

Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 33944 del 22/10/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 37167 del 17/11/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all’utilizzazione delle aree agricole dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione;*
- le osservazioni presentate dal proponente.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all’istanza presentata dalla COLUMNS ENERGY srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all’istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19/10/2021, atteso che l’intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il

positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un "impianto fotovoltaico denominato "Impianto AEPV08" di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,601 MWp ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi" presentato da COLUMNS ENERGY SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 28/12/2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 28/12/2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993